

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche

1. Il regolamento comunale riconosce l'applicazione delle seguenti riduzioni sulla parte variabile:
 - a) abitazione con unico occupante riduzione del 30%;
 - b) utenze il cui punto di accesso alla pubblica via sia posto a distanza superiore a metri 500 dal punto più vicino di raccolta dei rifiuti del 50% sia residenti che non residenti;
 - c) locali relativi ad utenze domestiche tenuti a disposizione, per uso limitato o discontinuo, da utenze che risieda o dimori all'estero per più di sei mesi all'anno, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e dichiarando espressamente di non voler cedere i locali in locazione o in comodato del 40%;
 - d) locali relativi ad utenze domestiche tenute a disposizione, per uso limitato o discontinuo, da utenze che non risieda nel Comune, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e dichiarando espressamente di non voler cedere i locali in locazione o in comodato: 25%
 - e) locali di abitazione occupati da imprenditori agricoli a titolo principale o da coltivatori diretti, ricadenti in zona agricola: 40%
 - f) utenze domestiche che dimostrino di effettuare la pratica del compostaggio dei rifiuti organici prodotti presso le medesime utenze, utilizzando apposite attrezzature consegnate dal gestore del servizio e posizionate nei pressi delle utenze stesse: 30%
 - f-1 L'utente che intende avvalersi di tale agevolazione dovrà :
 - I. compilare in ogni sua parte l'apposito modello messo a disposizione dal Comune.
 - II. impegnarsi alla corretta esecuzione del compostaggio domestico, osservando quanto è prescritto dal Regolamento Comunale per la raccolta differenziata,
 - III. impegnarsi a non conferire al servizio di raccolta la frazione organica dei rifiuti ed i rifiuti vegetali prodotti;
 - IV. autorizzare la Società d'ambito ad effettuare sopralluoghi di verifica.
 - V. La riduzione è rinnovabile ogni 2 anni, previo accertamento dei requisiti richiesti, sentito il parere tecnico dell'ufficio ecologia.
 - g) locali ed aree scoperte, relativi ad utenze non domestiche, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da concessione e/o autorizzazione amministrativa, rilasciata dai competenti Organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno l'uso non si protragga per periodi che complessivamente siano superiori a 183 giorni 33%
 - h) le utenze non domestiche, che con appositi impianti interni all'azienda, provvedono al riutilizzo di scarti di produzione nello stesso ciclo produttivo, riducendo di fatto la produzione dei rifiuti. 33%
 - i) per le utenze domestiche con abitazioni diverse dalla principale ma tenute a disposizione dei residenti nel Comune 100%
 - j) per le utenze domestiche, intestate a soggetti residenti nel Comune, costituite da garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, ubicati ad indirizzo diverso da quello dell'abitazione 100%
2. La domanda di riduzione deve essere presentata dal contribuente, a pena di esclusione, entro la data del 30 novembre ed ha effetto per l'anno successivo a quello di presentazione. Nel caso di nuova utenza la richiesta di riduzione avviene contestualmente alla presentazione della dichiarazione di iscrizione e riconosciuta con effetto immediato.

3. La richiesta di riduzione è da ritenersi valida fino ad intervenute variazioni della situazione dichiarata.
4. Le riduzioni non possono essere cumulate tra loro.

Art. 23. Ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, da dettagliare adeguatamente e modulare (entità delle riduzioni) precisamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.
2. Le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, rispetto a quelle previste dalla lettere a) alla lettera e) del comma 659 art.1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) possono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa. La copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.
3. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente, le casistiche per l'accesso e la documentazione da presentarsi, in allegato, all'apposito modulo di richiesta.
4. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune.
5. L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro il mese di gennaio di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto, direttamente al Comune.